PROGETTO DI LEGGE N. 0052

di iniziativa dei Consiglieri regionali: Sola, Cavalli, Patitucci, Zamponi

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo dei lavoratori freelance.

PRESENTATO IL 06/10/2010

ASSEGNATO IN DATA 07/10/2010

ALLE COMMISSIONI REFERENTE IV

CONSULTIVE VII e I

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il mercato del lavoro è sempre più complesso ed articolato. Diviene quindi ineludibile ed improcrastinabile rivedere l'ottica definitoria con cui si descrivono ed in cui si muovono i suoi attori.

La questione della precarietà ha toccato soglie sempre più preoccupanti e ogni giorno che passa il numero di quanti aspirano ad una stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro va via via aumentando.

Da una analisi della realtà quotidiana ed in modo particolare di quella lombarda, risulta essere numericamente significativa ed in costante crescita, una "nuova" categoria, di professionisti senza albo che non sembrano però aspirare alla summenzionata stabilizzazione, né richiedono di essere assunti. Desiderano invece portare il loro contributo in qualità di consulenti, senza che questo risulti, come ora, penalizzante.

Costoro operano nel tessuto produttivo italiano e lombardo, sono portatori di competenza, innovazione e flessibilità (come sempre più richiesto dal mercato).

Interpretano le esigenze dei committenti, intervenendo puntualmente sulle necessità, rispondendo alle richieste senza appesantire le aziende, pubbliche e private, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Queste figure professionali sono costituite (a mero titolo di esempio) da formatori, consulenti finanziari, consulenti di direzione, creativi, scrittori, sviluppatori, controller, ricercatori ecc.

Questi soggetti che rappresentano un "costo aziendale" detraibile, risultano essere tipicamente impiegati dalle aziende e necessariamente tenuti – come è giusto che sia - a dichiarare tutto il proprio reddito, ma d'altro canto non godono di gran parte delle detrazioni e facilitazioni riservate ai lavoratori dipendenti.

Costoro infatti pur producendo valore, pur possedendo un costo aziendale competitivo e pur mantenendo standard altissimi (la concorrenza in questi campi è feroce) sono del tutto esclusi da qualsivoglia fonte di finanziamento, ammortizzatore o forma di protezione.

Il presente PDL mira al riconoscimento delle alte professionalità suddette.

Non già per costituire uno o più albi, che non potrebbero rispondere alle esigenze summenzionate, ma per declinare gli interventi regionali in un ottica più ampia, in modo da ricomprendere queste figure al momento del tutto escluse.

"DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEI LAVORATORI FREELANCE"

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, e nel quadro di iniziative di politiche attive del lavoro promuove e sostiene i soggetti che operano come *freelance* nei vari settori produttivi del territorio lombardo, riconoscendone la professionalità, la creatività e la rilevanza nel mercato del lavoro.
- 2. Le forme di sostegno previste dalla presente legge sono rivolte ai lavoratori *freelance*, intesi quali lavoratori autonomi che operano con piena autonomia decisionale presso la propria sede e con attrezzature proprie.

Art. 2 (Sportello freelance)

- 1. La Regione promuove, attraverso interventi finanziari, la costituzione di uno sportello freelance a livello regionale gestito in collaborazione con gli stessi operatori, con funzioni di promozione, coordinamento ed aggiornamento delle tematiche dei lavoratori *freelance*.
- 2. La Regione favorisce, in particolare, attraverso lo sportello:
 - a) la stipulazione di convenzioni per l'accesso ai servizi di assistenza fiscale, previdenziale e legale;
 - b) la costituzione di una banca dati in accordo con l'osservatorio di cui all'art. 6 della 1.r. 22/06 che raccoglie, suddivisi per tipologia di attività, i *curricula* dei lavoratori *freelance*, al fine di favorire occasioni di lavoro anche attraverso lo scambio e l'accesso alle informazioni.

Art. 3 (Forme di sostegno)

- 1. La Regione attiva forme di sostegno a favore dei lavoratori *freelance* attraverso:
 - a) la formazione e l'aggiornamento, anche attraverso formazione a distanza, abbonamenti a riviste specializzate e l'accesso a siti web e/o banche dati;
 - b) gli incentivi per l'acquisto di beni strumentali innovativi e di nuove tecnologie;
 - c) i finanziamenti per la copertura dei costi nella fase di avvio dell'attività;
 - d) le misure di credito agevolato per progetti di sviluppo dell'attività.
- 2. Gli interventi di formazione e aggiornamento sono erogati attraverso un *voucher* spendibile in strutture di formazione e/o altre modalità riconosciute e documentabili, che garantiscano la qualità della formazione stessa.
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli interventi, i criteri e le modalità per l'accesso alle forme di sostegno di cui alla presente legge ed è definita la spesa ammessa

al finanziamento; il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

Art. 4 (Rapporti con la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali)

- 1. La rappresentanza regionale di *freelance* partecipa ai lavori della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali), anche al fine di proporre iniziative di interesse per i lavoratori *freelance*, quale portatrice di competenze professionali nei vari settori produttivi in cui gli stessi operano.
- 2. La partecipazione è inizialmente e provvisoriamente consentita anche in assenza dei criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali di cui al regolamento regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n.7).

Art. 5 (Interventi per forme di aggregazione)

1. Al fine di favorire forme di contratto e aggregazione, la Regione metterà a disposizione locali e strumentazioni.

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante legge di bilancio.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO — scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale

(1)	(2)	(3)	(4)	(A) QUANTIFICAZIONE SPESA		(B) COPERTURA FINANZIARIA	
intervento	SPESA CONTINUATIVA O RICORRENTE (art. 22 lr 34/1978)	Riferimento PDL art comma	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE	UPB	IMPORTO	UPB	IMPORTO
CONTRIBUTI	SI	ART. 3	CORRENTE	/	/	/	1

NOTA: per la Giunta oltre all'UPB occorre anche l'indicazione del capitolo/i,sia già esistente sia di nuova istituzione